



Prot. 1706
del 4/6/2015

TRIBUNALE DI LATINA

Ai

Curatori Fallimentari

Oggetto: nomina da parte del curatore di periti stimatori, degli altri coadiutori "tecnici" nonché degli avvocati nelle procedure concorsuali e fissazione di un tetto massimo di incarichi.

Il presidente del Tribunale ed i giudici del "Gruppo di lavoro procedure concorsuali", pur muovendo dal presupposto normativo in base al quale i periti stimatori e gli altri coadiutori tecnici sono nominati dal curatore (l'autorizzazione è prerogativa del comitato dei creditori o, in caso di mancata costituzione del c.d.c. o di mancato funzionamento di quest'ultimo, del giudice delegato, ed inerisce esclusivamente alla necessità che il curatore si debba avvalere del coadiutore, non all'individuazione del nominativo del coadiutore, che rientra nelle prerogative esclusive del curatore), ritengono necessario verificare che le nomine dei periti e dei coadiutori fatte dai curatori rispondano ad un criterio di orientamento generale e per quanto possibile oggettivo. E' evidente che ogni nomina debba considerare la competenza e professionalità del soggetto cui viene conferito l'incarico nonché assenza di vincoli e/o legami associativi, coniugali o familiari con il curatore. Va poi assicurato che vi sia sempre un'equa distribuzione degli incarichi in questione, tenuto conto che

l'attività degli ausiliari del curatore non può essere reiterata per un numero di procedure oggettivamente incompatibile con l'esigenza di assicurare l'efficienza e l'efficacia della prestazione ausiliaria richiesta.

Per queste ragioni si ritiene di fissare un tetto massimo annuale di 8 incarichi per ciascun professionista individuato dal curatore. In caso di superamento del limite, il giudice delegato valuterà se revocare l'incarico al perito/tecnico/coadiutore o convocare il curatore a chiarimenti. Ciascun curatore non potrà nominare lo stesso perito/tecnico/coadiutore per più di 3 volte nel corso di un anno solare.

Per quanto concerne gli avvocati, il numero complessivo di incarichi va individuato in 15 annui con divieto di nomina dello stesso difensore da parte del curatore per più di 4 nel corso dell'anno solare. Tale limite non è operativo per i procedimenti monitori, per la fase di opposizione a decreto ingiuntivo e per le cause di recupero credito. Resta ferma la possibilità per il giudice delegato di derogare alle predette indicazioni in casi particolari quali, ad esempio, procedimenti urgenti o cause che richiedano un livello di specializzazione molto elevato con autorizzazione motivata.

In caso di superamento dei tetti indicati, il giudice delegato valuterà se attivare il procedimento di revoca del curatore ai sensi dell'art. 37 L.F.

Per assicurare il rispetto dei presenti criteri orientativi, i periti stimatori e gli altri coadiutori tecnici e avvocati dovranno rendere una dichiarazione predisposta dal curatore inerente al numero di incarichi ricevuti nell'anno solare in corso.

Tale attestazione del perito/coadiutore o avvocato (che dovranno appunto dichiarare, sotto la propria responsabilità,

quale sia lo stato degli incarichi già ricevuti in corso d'anno) dovrà in particolare indicare l'albo d'iscrizione allegando l'elenco degli incarichi ricevuti dai curatori nominati dal Tribunale di Latina nell'anno solare di riferimento per singola procedura, del curatore, del giudice delegato, della natura (ad esempio: stima immobiliare, consulenza del lavoro, consulenza fiscale ovvero della tipologia di mandato alla) e delle date di conferimento degli stessi. La dichiarazione dovrà essere allegata alla richiesta di autorizzazione alla nomina indirizzata dal curatore al c.d.c. o al g.d. (nel caso in cui quest'ultimo, ex art. 41, 4° comma L. F., funga da organo direttivo in supplenza del c.d.c.) e che in ogni caso andrà depositata in cancelleria per il visto del giudice delegato.

Per stabilire a quale anno solare un incarico debba ascriversi, dovrà tenersi conto della data di **autorizzazione alla nomina da parte del comitato dei creditori o del giudice delegato ai sensi dell'art. 32 L.F.** Tale data coincide pertanto con il **giorno in cui il curatore invia al perito l'atto scritto di nomina.** Le nomine effettuate vanno indicate nei rapporti riepilogati vi previsti dall'art. 33, quinto comma L.F.

Il testo del presente protocollo è stato curato dai giudici delegati dr. Amatore e dr.ssa Vaccarella.

Si comunichi agli ordini professionali dei dottori commercialisti e degli avvocati.

Latina, 10 giugno 2015

Il Presidente del
Tribunale
Dr. Catello Pandolfi

